



STUDIO REGIS
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
MAGGIO 2023

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – MAGGIO 2023

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie	Pag. 3
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Scritture di assestamento• Immobilizzazioni al test di svalutazione• Continuità aziendale e redazione del bilancio	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps• Contributi Enasarco• Contributi 2023 per lavoratori domestici• Modello di registrazione del contratto di comodato• Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive	Pag. 8 Pag. 9 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Sostegno alle imprese per gli impatti negativi della Brexit	Pag. 14
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di maggio 2023	Pag. 15

**NOTIZIE IN SINTESI****PRESENZA DEL PROFESSIONISTA ALLA VERIFICA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

- Secondo la Cassazione (ordinanza 6.04.2023, n. 9515) la presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato è necessaria solo se il controllo fiscale riguarda proprio il professionista e non anche quando i verificatori si recano nello studio per l'acquisizione della documentazione contabile e fiscale di un suo cliente sottoposto a ispezione.

NON PUNIBILITÀ PER OMESSO VERSAMENTO

- Con la pubblicazione del D.L. 34/2023 è possibile beneficiare della depenalizzazione del reato, aderendo alla "tregua fiscale", purché, prima della pronuncia della sentenza di appello, sia pagata la prima o unica rata riguardante gli omessi versamenti di ritenute e Iva e l'indebita compensazione di crediti d'imposta non spettanti.
- La sospensione opera a patto che il contribuente informi l'autorità giudiziaria e l'Agenzia delle Entrate di tale pagamento.

OMESSO VERSAMENTO E ACCORDO COL FISCO

- Secondo la Cassazione (sentenza n. 10730/2023) è necessario il pagamento integrale del debito, per evitare il reato di omesso versamento Iva. Non è infatti sufficiente il solo accordo con l'Erario.

PIATTAFORMA TELEMATICA PER LO SPALMA CREDITI DEI BONUS EDILIZI

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 132123/2023, ha definito le modalità di attuazione per fruire in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura dei bonus edilizi. È infatti pronta la piattaforma telematica e sarà pienamente operativa dal 2.05.2023, data dalla quale sarà possibile comunicare le opzioni. Dal 3.07.2023, invece, sarà possibile accedervi tramite gli intermediari abilitati.
- Si ricorda che la scelta è irrevocabile e la comunicazione non potrà essere rettificata o annullata. Tuttavia, su ogni rata si potranno esercitare più opzioni durante l'anno.

AVVISI BONARI PER OMESSI VERSAMENTI 2020

- L'Agenzia delle Entrate sta inviando gli avvisi bonari per i pagamenti omessi per l'anno d'imposta 2020 da persone fisiche, ditte individuali e professionisti. Si tratta, in particolare, degli omessi o tardivi versamenti di saldo e acconti di imposte dirette, tra i quali Irpef, addizionali comunali e regionali, cedolare secca, imposta sostitutiva forfettaria ed anche Irvie ed Irvafe dovuti per l'anno d'imposta 2020 (modello redditi 2021). Sarà così possibile beneficiare della tregua fiscale con la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%, stabilita per le comunicazioni di irregolarità (gli avvisi bonari). Nelle comunicazioni, emesse ex art. 36-bis Dpr 600/1973, sono richiesti e sanzionati anche eventuali crediti per le imposte citate e relative ad annualità precedenti, integralmente esposti nel dichiarativo reddito 2021, ma già totalmente o parzialmente utilizzati.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER LO SCONTO IN FATTURA

- L'Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell'involucro e dei serramenti ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione sostitutiva per lo sconto in fattura per le attività in edilizia libera, che rappresenta la definizione di un accordo vincolante, come prescritto dal Decreto Cessioni (D.L. 11/2023).
- Il modello fornisce alcune indicazioni pratiche e spiega come regolarsi per non avere problemi: le dichiarazioni sostitutive potranno essere due se necessario, ossia una per il committente e una per il fornitore ed entrambi si assumono la responsabilità penale di ciò che dichiarano.
- Nel modello saranno individuati l'immobile oggetto dei lavori, il suo titolo di possesso, il tipo di intervento eseguito e la relativa agevolazione alla quale si vuole accedere, dichiarando "di voler optare per l'applicazione dello sconto diretto in fattura da parte del fornitore".



RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

L'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 29.12.2022, n. 197 ha introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, una peculiare forma di ravvedimento operoso cd. "speciale", che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti.

L'art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 1, cc. 174, 176 e 179 L. 197/2022, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Quanto all'ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Le differenze rispetto al ravvedimento "ordinario" consistono nella riduzione delle sanzioni, ossia a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l'art. 13 D. Lgs. 472/97, è possibile il pagamento rateale. La prima rata deve essere pagata entro il nuovo termine del 30.09.2023, prorogato dal D.L. 34/2023.

AMBITO APPLICATIVO

Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, **commesse fino al 31.12.2021** su **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**.

- Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo, riguardano:
 - le dichiarazioni;
 - i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori non rientrano nel ravvedimento speciale (ad esempio, l'Imu).

MISURA AGEVOLAZIONE

Riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento).

TERMINI

Rimozione della violazione e pagamento dell'intero importo dovuto entro il **30.09.2023**.

Rateazione degli importi

- Gli importi possono essere dilazionati in un **massimo di 8 rate** di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza della 1ª rata al 30.09.2023.
- Scadenza altre rate: **31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024**.

CAUSE OSTATIVE

- **Notifica:**
 - dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
 - della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

ESCLUSIONI

- Sono escluse dalla regolarizzazione:
 - le violazioni rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1073 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - le violazioni di **natura formale** definibili ex art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022;
 - le violazioni degli **obblighi di monitoraggio fiscale** di cui all'art. 4 D.L. 167/1990.

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai **redditi di fonte estera**, all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'Imposta sul valore degli immobili (Ivие) situati all'estero di cui all'art. 19, cc. da 13 a 17 e da 18 a 22 D.L. 201/2011, non rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.



SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Le scritture contabili di assestamento sono effettuate al termine dell'esercizio per la chiusura del bilancio: esse permettono la rilevazione dei dati secondo il principio della competenza economica (art. 2423-bis c.c.).

SCRITTURE DI COMPLETAMENTO

Rilevano i costi e i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio, non sono ancora stati rilevati poiché i relativi valori sono noti solo alla conclusione dell'anno.
Tali scritture riguardano la rilevazione di: interessi maturati su c/c bancario, interessi di mora maturati nei confronti di fornitori e clienti, stralcio di crediti inesigibili (valutazione della presenza delle condizioni previste, come nel caso di crediti prescritti o di piccolo importo), differenze di cassa, imposte di esercizio, costi o ricavi maturati con scadenza posticipata (ad esempio, fatture da emettere e fatture da ricevere).

SCRITTURE DI INTEGRAZIONE

Rilevano i costi e i ricavi che avranno manifestazione finanziaria nel futuro quali ratei attivi e passivi oppure crediti o debiti da liquidare.

SCRITTURE DI RETTIFICA

Fanno riferimento a quote di costo o ricavo che, pur essendo già state rilevate, sono di competenza di esercizi futuri e, quindi, devono essere rinviate.
Gli elementi tipici di queste rilevazioni sono le rimanenze di magazzino e i risconti attivi e passivi. I metodi per valutare il valore delle rimanenze sono: metodo a costi specifici, metodo Fifo, metodo Lifo, media ponderata.

SCRITTURE DI AMMORTAMENTO

Permettono la corretta imputazione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO

Servono per integrare, in ogni esercizio, i fondi per la quota di competenza, utilizzati al manifestarsi della passività alla copertura della quale sono destinati.
Si parla, pertanto, di fondi per la copertura di rischi e oneri tra cui: accantonamento a fondo rischi su crediti, accantonamento a fondo Tfr, accantonamento a fondo rischi e oneri.
L'art. 2423-bis c.c. e il principio contabile Oic 19 fanno riferimento espresso agli accantonamenti in relazione ai costi o esborsi finanziari futuri, che possono avere esistenza certa o probabile, natura determinata, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati al momento della chiusura dell'esercizio.

Esempio n. 1

Scritture di completamento - rilevazione interessi maturati su c/c

		• Operazioni attive e passive regolate con c/c bancario			
		31.12.n			
SP C IV 1 SP C II 5-bis	CE C 16 d	Diversi	a	Interessi attivi bancari	100,00
		Banca c/interessi			74,00
		Credito per ritenute su interessi attivi (26%)			26,00
		<i>Rilevazione accredito interessi attivi su c/c bancario Banca Alfa 4° trimestre anno "n".</i>			
		31.12.n			
CE C 17 CE C 17 CE C 17	SP D 4 SP C IV 1	Diversi	a	Diversi	900,00
		Interessi passivi bancari			150,00
		Commissioni messa a disposizione fondi			50,00
		Spese bancarie			1.100,00
			a	Banca c/interessi	900,00
			a	Banca c/c ordinario	200,00
		<i>Rilevazione addebito competenze trimestrali su c/c bancario Banca Beta.</i>			
		1.03.n+1			
SP C IV 1 SP D 4	SP C IV 1 SP D 4	Diversi	a	Diversi	148,00
		Banca c/c ordinario			900,00
		Banca c/interessi			148,00
			a	Banca c/interessi	900,00
			a	Banca c/c ordinario	900,00
		<i>Addebito c/c Banca Beta e Banca Alfa interessi maturati anno "n".</i>			

- omissis -



IMMOBILIZZAZIONI AL TEST DI SVALUTAZIONE

Una delle verifiche da effettuare in vista della chiusura del bilancio, riguarda l'eventuale presenza di **perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**. Al sussistere di specifici elementi la svalutazione delle immobilizzazioni è obbligatoria, in quanto richiesta dall'art. 2426, n. 3 c.c. Al riguardo, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile nazionale OIC 9, con lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite di valore delle immobilizzazioni.

OBBLIGO

Il Codice civile (art. 2426, n. 3) prevede che "l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore".

- La regola generale prevista dall'OIC 9 richiede l'effettuazione di una svalutazione delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali), in presenza di indicatori di potenziali perdite di utile, ogni qualvolta il valore recuperabile dell'immobilizzazione risulti essere inferiore al suo valore contabile.
- La differenza negativa tra i due valori esprime l'ammontare della svalutazione che dovrà essere iscritta nel conto economico, nella voce B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

- Occorre procedere alla determinazione del **valore recuperabile** di un'immobilizzazione, definito come il **maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value**, al netto dei costi di vendita (OIC 9, par. 5).
- Non è necessario procedere alla determinazione di entrambi i valori; è sufficiente che uno dei due superi il valore contabile dell'immobilizzazione per dimostrare che l'attività non ha subito una riduzione durevole di valore.

DEFINIZIONE DEL VALORE CON MODELLO GENERALE

- L'OIC 9, par. 7 definisce il *fair value* di un'immobilizzazione come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- La migliore evidenza del *fair value* è costituita dal **prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato** dell'attività, a condizione che esista un mercato attivo di riferimento.
- In mancanza di un accordo vincolante o di un mercato attivo, il principio contabile prevede che il *fair value* sia determinato sulla base delle informazioni disponibili idonee a riflettere **l'ammontare di denaro che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell'attività**, in base a recenti transazioni di unità similari effettuate all'interno dello stesso settore, dedotti i relativi costi di vendita. Tale determinazione deve essere effettuata alla data di riferimento del bilancio.

- Secondo il modello generale previsto dall'OIC 9, il **valore d'uso** è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che l'impresa prevede abbiano origine **da un'attività** lungo la sua vita utile.
- In sintesi, la determinazione del valore d'uso richiede all'impresa:
 - la stima dei **flussi finanziari in entrata e in uscita** che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e della sua dismissione finale;
 - la scelta di un adeguato **tasso di interesse** da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari stimati alla data di riferimento del bilancio.

- Per ciò che concerne la **stima dei flussi finanziari** [punto sub a)], l'OIC 9 **richiede l'inclusione di tutti i flussi finanziari in entrata ottenuti dall'uso continuativo dell'attività, al netto dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per sostenere i flussi finanziari in entrata**. Inoltre, se previsti, devono essere considerati i flussi finanziari netti che l'impresa stima di ottenere per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.
- Così come previsto esplicitamente dall'OIC 9 (par. 24), nella determinazione del valore d'uso non devono essere considerati i flussi finanziari legati all'attività di finanziamento, i flussi finanziari legati al pagamento delle imposte e i flussi finanziari in uscita legati all'attività di investimento per i quali la società non sia ancora obbligata.

- La scelta del tasso di interesse [punto sub b)], invece, deve avvenire tenendo in considerazione il valore temporale del denaro e i rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificcate.
- Nella realtà, spesso, è utilizzato il costo medio ponderato del capitale della società (WACC).

- Per stimare i flussi finanziari prospettici è necessario che la società sia dotata di piani approvati dall'organo amministrativo con una durata, tendenzialmente, al **massimo di 5 anni**. Se si vuole proiettare i flussi finanziari oltre l'orizzonte temporale stimato nel piano, la società può estrapolare le proiezioni fondate sul piano facendo uso di un tasso di crescita stabile o decrescente, salvo il caso in cui possa essere giustificato un tasso crescente.
- Tale tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita di lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, salvo il caso in cui esso possa essere giustificato (OIC 9, par. 23).



CONTINUITÀ AZIENDALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

Gli articoli 2423 e 2423-bis c.c. contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. L'OIC 11, intitolato "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", contiene le disposizioni applicative per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. La verifica della continuità nei bilanci solari 2019 e 2020 è stata effettuata in base alle norme derogatorie, che riconoscevano la possibilità di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio per il 2019 e sulla base del bilancio dell'esercizio precedente per il 2020. Tale facoltà non è stata estesa al bilancio in corso al 31.12.2021 né a quello in corso al 31.12.2022; pertanto, la verifica deve avvenire secondo le regole ordinarie.

PRESUPPOSTO FONDAMENTALE

L'OIC 11 definisce il concetto di continuità aziendale, come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.), è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale**, tenendo conto che l'azienda costituisce un **complesso economico funzionante** destinato alla **produzione di reddito**.

Valutazione prospettica

- Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa è in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività per un **prevedibile periodo di almeno 12 mesi**.
- Nella valutazione si devono considerare anche i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da riportare nella nota integrativa, per considerare se è ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale (OIC 29, par. 59.C).

La valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività anche nel caso in cui la direzione aziendale riscontri **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di riferimento.

Nella nota integrativa devono essere indicate **specifiche informazioni**.

VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur **sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo**.

Infatti, la valutazione secondo i criteri di liquidazione è adottabile solo dopo l'avvio della procedura liquidatoria.

• Ad esempio, si dovrà effettuare:

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, tenuto conto che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In tali situazioni, si fa riferimento al fair value;
- la rilevazione di eventuali contratti onerosi esistenti;
- la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

La nota integrativa deve dare adeguata informativa delle **circostanze** e degli **effetti** di tali valutazioni sulla situazione patrimoniale ed economica.

Quando, ai sensi dell'art. 2485 c.c., è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio è redatto **senza la prospettiva della continuazione dell'attività**, e si applicano i **criteri di funzionamento**, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.



CONTINUITÀ AZIENDALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare **significative incertezze** nella valutazione prospettica della continuità aziendale, sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai "fattori di rischio"**, alle **"assunzioni effettuate"** e alle **"incertezze identificate"**, nonché ai **"piani aziendali futuri"** predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze esposte e le conseguenti ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa anche in relazione agli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite, che è stata prorogata anche per il bilancio al 31.12.2022. **La scelta di rinviare la copertura della perdita significativa deve considerare le effettive prospettive di recupero nell'orizzonte di un riassorbimento, che deve risultare almeno probabile (studio Notariato 88-2021/I)**, per non generare conseguenze sulla prospettiva della continuità aziendale.


NON SOLO IMPRESA

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023 GESTIONE SEPARATA INPS

Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%.

In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono, di seguito, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023.

Categorie interessate		Massimale 2023	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 113.520,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .		33,00%	0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 113.520,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,51%	26,23%

VERSAMENTO
Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2022, 1° e 2° acconto 2023).

Nota¹

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2022 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).



CONTRIBUTI ENASARCO

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2023 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo.

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

ALIQUTA DAL 1.01.2023	Il contributo Enasarco è pari al 17%	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).	
AGENTE PLURI-MANDATARIO	Massimale provvigionale	€ 28.290,00 per ciascun preponente.	
	Massimale contributivo	€ 4.809,30 per ciascun preponente.	Di cui € 2.404,65 a carico dell'agente.
	Minimale contributivo¹	€ 476,00 per ciascun preponente.	€ 119,00 per ogni trimestre.
AGENTE MONO-MANDATARIO	Massimale provvigionale	€ 42.435,00.	
	Massimale contributivo	€ 7.213,95.	Di cui € 3.606,98 a carico dell'agente.
	Minimale contributivo¹	€ 950,00.	€ 237,50 per ogni trimestre.
GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE <small>Agevolazione della durata di 3 anni</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste le seguenti aliquote: <ul style="list-style-type: none"> - 1° anno solare (2023) contributo pari all'11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente; - 2° anno solare contributo pari al 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente; - 3° anno solare contributo pari al 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale contributivo agente plurimandatario € 238,00, pari a € 59,50 per ogni trimestre. • Minimale contributivo agente monomandatario € 475,00, pari a € 118,75 per ogni trimestre. 		
	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.		
AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.	Aliquote a carico del mandante	4,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 3,00% carico ditta. • 1,00% carico agente. Fino a € 13.000.000.
		2,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 1,50% carico ditta. • 0,50% carico agente. Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
		1,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75% carico ditta. • 0,25% carico agente. Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
		0,50%	<ul style="list-style-type: none"> • 0,30% carico ditta. • 0,20% carico agente. Oltre € 26.000.000.



CONTRIBUTI ENASARCO

AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE

- Il contributo è calcolato, su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate).
- È l'azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante.
- Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi.
- Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in misura minima.
- Nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell'anno, l'importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno preso a riferimento.
- Non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell'anno, il rapporto sia stato improduttivo.
- Il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta.
- I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all'agente, anche se non ancora pagate.

Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.

AGENTI COSTITUITI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.

- Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell'agente.
- Non vi è un minimale o un massimale, in quanto il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell'effettivo pagamento delle provvigioni.

Nota¹

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.



CONTRIBUTI 2023 PER LAVORATORI DOMESTICI

Per il 2023 restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

L'art. 1, c. 137 della L. 30.12.2021, n. 234 ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31.12.2022. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui sarà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio Inps in corso di predisposizione.

CONTRIBUZIONE

In seguito all'iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.

- Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:
 - retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
 - valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
 - 13^a mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.

- Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
- Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2023	10.04.2023
Contributi relativi al 2° trimestre 2023	10.07.2023
Contributi relativi al 3° trimestre 2023	10.10.2023
Contributi relativi al 4° trimestre 2023	10.01.2024
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



MODELLO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16.12.2022 è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello "RAP - Registrazione di atto privato" da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati.

Il modello RAP può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con successivi provvedimenti l'utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

NUOVO SERVIZIO ONLINE

Dal **20.12.2022** è disponibile un nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate, che consente di inviare la richiesta di registrazione dei contratti di comodato d'uso direttamente dal proprio computer insieme agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Registrazione di atto privato" ("Rap") da compilare e inviare esclusivamente in via telematica.

La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti privati come, per esempio, i preliminari di compravendita.

COMODATO REGISTRATO ONLINE

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 c.c.).

Gli utenti e gli intermediari possono inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso la specifica procedura web, attiva nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per questo adempimento era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla decorrenza dell'atto.

UTILIZZO DEL NUOVO SERVIZIO

Per richiedere la registrazione in via telematica è sufficiente indicare nel nuovo modello "Rap" i dati necessari, quindi: tipologia di contratto (se gratuito), dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto.

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell'atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).

Inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello "Rap" presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

La registrazione telematica è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili.



ESEMPIO REGISTRAZIONE COMODATO A TEMPO INDETERMINATO DI BENE IMMOBILE DA SOCI A SOCIETÀ



DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE

Entro il **31.05.2023** le aziende che intendono sospendere l'attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all'Inps l'istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens. In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell'Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell'autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l'effettiva durata del periodo di chiusura dell'azienda. La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata **esclusivamente in via telematica** tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	Normale scadenza	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.	
	Differimento	<ul style="list-style-type: none"> Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse. Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. 	
		Condizione	Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell'azienda, con sospensione dell'attività lavorativa.
		Versamento	<ul style="list-style-type: none"> Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento. Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.
DENUNCIA UNIEMENS	<ul style="list-style-type: none"> L'autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens. Pertanto, l'UniEmens sarà presentato entro il termine differito. Gli interessi di differimento devono essere esposti nella "Denuncia aziendale", negli elementi "AltrePartiteADebito", "CausaleADebito" Cod. D100. 		
DOMANDA DI DIFFERIMENTO	Presentazione telematica	Richiesta al Comitato Provinciale dell'Inps	Entro il 31.05 dell'anno in cui si vuole procedere al differimento.
	Rifiuto	Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Inps.	
	Autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Il beneficio del differimento può essere attribuito: <ul style="list-style-type: none"> una sola volta nell'anno; per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruito in un periodo posto a cavallo di 2 mesi. 	



SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER GLI IMPATTI NEGATIVI DELLA BREXIT

L'Agencia per la coesione territoriale ha pubblicato il bando per la selezione e il sostegno di iniziative delle imprese finalizzate a contrastare gli impatti negativi della Brexit, che rientra nell'ambito della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR) finanziata dalla Commissione Europea. L'avviso eroga contributi finanziari a copertura di costi sostenuti dal 1.01.2020 fino alla data di presentazione della proposta di finanziamento.

OGGETTO	Erogazione di contributi finanziari in favore di iniziative delle imprese finalizzate a contrastare gli impatti negativi generati dalla brexit - REG (UE) 2021/1755.	
SOGGETTI BENEFICIARI	Imprese private iscritte nel Registro delle Imprese, danneggiate dal recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.	
CONTRIBUTO	Rimborso a fondo perduto nell'ambito del regime "de minimis", a copertura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino a un massimo di € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari.	
INIZIATIVE AMMISSIBILI	Attività che l'impresa ha realizzato per contrastare l'impatto negativo della Brexit.	
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Spese effettivamente sostenute: <ul style="list-style-type: none"> nel periodo compreso tra 1.01.2020 e la data di presentazione della proposta di finanziamento; di importo complessivo non inferiore a € 10.000, al netto dell'Iva. 	
SPESE ESCLUSE	<ul style="list-style-type: none"> Costi relativi all'Iva. Spese a sostegno della delocalizzazione, come definita dall'art. 2, punto 61-bis), del Regolamento (UE) n. 2014/651. 	
PROCEDURA	"A sportello"	Il beneficio è concesso in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili e a seguito di un procedimento istruttorio finalizzato a verificare la regolarità dei requisiti.
	Modalità	La proposta di finanziamento può essere presentata dalle imprese, pena l'inammissibilità, utilizzando la specifica Piattaforma https://bandi.agenziacoesione.gov.it/ .
	Termini	Presentazione dalle ore 12:00 del 13.04.2023 e fino al 12.07.2023.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 maggio	Bonus edilizi	Comunicazione Enea - Trasmissione all'Enea delle informazioni relative agli interventi agevolati ultimati dal 1.01 al 31.01.2023.
Martedì 2 maggio	Enpacl	Versamento - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2023.
	5 per mille	Correzione errori - Entro il 2.05.2023 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco del 5 per mille 2023.
Lunedì 15 maggio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
Martedì 16 maggio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2023 mediante il modello F24.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2023.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Inps		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.

INFORMAZIONI UTILI – MAGGIO 2023

Martedì 16 maggio	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2022/2023.
	Inps	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.
Sabato 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2023.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Giovedì 25 maggio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 30 maggio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2023 (SEGUE)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 31 maggio	Imposte dirette	Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2022 al 30.11.2022 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
	Estromissione beni	Le disposizioni dell'art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l'estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023 (art. 1, c. 106 L. 197/2022).
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Imposta di bollo	Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2023.
	Inps	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2023 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022). Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Fasi	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Tasse automobili-stiche	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2023 per i dirigenti in servizio. Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2023 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2023.	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

SITO: WWW.STUDIOREGIS.NET

EMAIL: STUDIO@STUDIOREGIS.NET

TEL: +39 0372 53561